

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia
(Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Vittorio Santoro | Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia
parte un consumatore |
| - Dott.ssa Anna Bartolini | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 22 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente afferma di aver tentato, in data 16.1.2009, di prelevare, mediante la propria carta di credito ricaricabile, € 150,00 da uno sportello ATM di altra banca, ma appartenente allo stesso gruppo della banca presso la quale aveva in essere un rapporto di conto corrente; il cliente afferma che l'apparecchio aveva trattenuto la carta, senza erogare la somma richiesta.

In data 24.2.2009 il ricorrente ha compilato e sottoscritto un modulo di contestazione in cui chiedeva alla propria banca lo storno della somma non erogata e illegittimamente addebitata sul proprio conto corrente, a seguito della descritta operazione.

A tale contestazione l'intermediario ha replicato via mail dopo un lungo lasso temporale (in data 15.5.2009), affermando la regolarità dell'operazione effettuata in data 16.1.2009 e rifiutando il riaccredito della somma; la banca ha anche offerto al cliente la possibilità di visionare la documentazione relativa all'operazione contestata.

Il ricorrente, dopo aver intentato a novembre 2009 un ricorso presso l'Ombudsman (che ha declinato la propria competenza a favore dell'Arbitro Bancario Finanziario), nel mese di gennaio 2010 ha inoltrato il ricorso all'ABF chiedendo di "intimare" alla banca il rimborso di € 150,00, illegittimamente addebitati sul suo conto corrente.

Il ricorrente allega al ricorso una copia dell'estratto conto relativo alla carta ricaricabile con evidenza dell'addebito contestato relativo all'operazione del 16.1.2009. Da tale estratto conto si evince, peraltro, che la carta è stata utilizzata il giorno successivo (17.1.2009) per un altro prelievo e tale circostanza è in contraddizione con quanto dichiarato dal ricorrente in ordine al ritiro della carta da parte dell'ATM al momento del fatto contestato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In sede di controdeduzioni l'intermediario resistente ha fornito all'ABF la copia del giornale di fondo inviato dalla banca titolare dell'ATM, da cui risulta regolarmente effettuato un prelevamento con la carta prepagata del ricorrente in data 16.1.2009, sebbene eseguito presso altra filiale della banca rispetto a quella indicata dal ricorrente.

L'intermediario puntualizza anche che in data 23.1.2009 il ricorrente aveva tentato di prelevare la somma di € 150,00 presso lo sportello indicato nel ricorso inviato all'ABF; dalla documentazione allegata alle controdeduzioni emerge che in tale occasione la carta prepagata è stata effettivamente catturata per "anomalia al lettore badge causata dalla carta stessa" e che, a seguito di segnalazione telefonica del ricorrente, il relativo importo è stato riaccredito sul conto corrente a lui intestato.

La documentazione complessivamente fornita non supporta il reclamo del ricorrente.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO